



Comune di Sondrio

PROCEDURA APERTA PER PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICO-ECONOMICA, DEFINITIVA ED ESECUTIVA, CON OPZIONE PER LA DIREZIONE DEI LAVORI E PRESTAZIONI CONNESSE, DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA ARENA POLIFUNZIONALE IN SONDRIO

CIG (Codice identificativo di Gara) n. 8790126173

FAQ N. 1

D 1. In riferimento all'elemento di valutazione 1 "Professionalità e adeguatezza desunte dalla progettazione analoga", si chiede se sia possibile presentare un servizio di progettazione analogo all'oggetto di gara ma realizzato oltre i dieci anni antecedenti alla pubblicazione del bando. Questo in considerazione della specificità dell'opera da realizzare e in considerazione del favor participationis.

R 1. In risposta al Vostro quesito, si richiama il Disciplinare di gara che al paragrafo 16.1.1. "**Elemento 1: Professionalità e adeguatezza desunte dalla progettazione analoga**" prevede alla lettera a), terzo trattino, che:

"... la progettazione illustrata, prestata per committenti pubblici o privati, deve essere stata approvata da parte di una pubblica amministrazione nei 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione dell'Offerta".

Pertanto, in base a quanto prescritto dalla lex specialis di gara, la presentazione di un servizio di progettazione svolto oltre i 10 (dieci) anni antecedenti la data di presentazione dell'offerta, non è motivo di esclusione ma non potrà trovare ingresso positivo nella valutazione, in quanto non conforme alle richieste della lex specialis. Infatti, in caso di confronto a coppie, dal punto 18.2.1, lettera b) settimo capoverso (settimo trattino) del disciplinare di gara si ricava che "*... nel caso in cui un offerente abbia omissso un sub-elemento di valutazione, oppure il sub-elemento offerto sia inammissibile ... tale sub-elemento non è valorizzato*" e, in caso di non utilizzo del sistema del confronto a coppie, dal punto 18.2.1, lettera c) del disciplinare di gara si ricava che in caso di "*nessuna proposta o miglioramento irrilevante*" è previsto un giudizio di "*assente/irrilevante*".

Sondrio, 21 luglio 2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Gianluca Venturini

(Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



FAQ N. 2

D 2. Con riferimento ai requisiti di capacità tecnica professionale di cui al punto 7.3.1. lettera a), si chiede di chiarire cosa si intenda per atto di assenso reperibile presso un ufficio pubblico riferito a servizi prestati per un committente privato.

R 2. Al punto 7.3.1, lettera a), primo trattino, del disciplinare di gara per atto di assenso, comunque denominato e depositato, il riferimento è a quegli atti amministrativi reperibili o riscontrabili presso un ufficio pubblico che hanno assentito l'intervento, comunque definito e indicato nella distinta dei lavori, per il quale l'offerente ha prestato i servizi tecnici. A titolo indicativo, ma non esaustivo, da valutare a seconda del caso, si intendono: il verbale di validazione di cui all'articolo 26 del Codice o, in assenza di questo, il provvedimento formale dell'organo competente (Delibera, determinazione, decreto, atto dirigenziale ecc..) qualora trattasi di committenti pubblici; atto amministrativo o titolo abilitativo che ha assentito l'attività edilizia qualora si tratti di committenti privati.

Per completezza si precisa che il punto 7.3.1, lettera a) del disciplinare di gara deve essere coordinato con quanto indicato alla successiva lettera f), la quale, in modo chiaro ed inequivocabile, indica le modalità con le quali, anche successivamente, può essere dimostrato il requisito, precisando, nello specifico, che la giustificazione può avvenire con copia dei contratti, con fatture, con atti amministrativi di assenso, con dichiarazioni formali dei committenti, con altra documentazione facente fede fino a querela di falso; trova applicazione, se del caso, Corte di giustizia della U.E., 7 luglio 2016, decisione C-46”.

FAQ N. 3

D 3. Con la presente siamo a chiedere se, in caso di raggruppamento temporaneo non ancora costituito, anche gli operatori economici qualificati come mandanti devono essere iscritti al portale oppure è sufficiente l'iscrizione della capogruppo mandataria.

R.3 In caso di Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (R.T.P.) o Consorzio costituendo è sufficiente la Registrazione a Sintel della capogruppo mandataria senza che sia necessaria la Registrazione di tutti i soggetti facenti parte del R.T.P. o del Consorzio. Al riguardo si veda il punto 6. 4 rubricato sotto la dicitura “Registrazione a SINTEL per la partecipazione in forma aggregata”, lett. b), del documento “Modalità tecniche di utilizzo della piattaforma Sintel” - sezione Operatore Economico - che si trova pubblicato al link di seguito riportato, a cui il disciplinare di gara all'art. 1.3.1. fa espresso rinvio:

- <https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>,
- menu «Guide e manuali», sottomenu «Piattaforma Sintel», link «Guide per l'utilizzo».

Per completezza, come indicato al punto 13.1.2 del disciplinare di gara, nel caso di partecipazione alla procedura in Forma aggregata, l'Operatore economico mandatario utilizza e opera sulla Piattaforma come unico soggetto abilitato a tale scopo e a presentare l'Offerta, indicando tale forma di partecipazione. A tal fine gli Operatori economici mandanti abilitano l'Operatore economico mandatario a compiere anche in nome e per conto di essi ogni attività necessaria alla partecipazione alla procedura ed eleggono domicilio presso il domicilio digitale (PEC) eletto dall'Operatore economico mandatario ai sensi del punto 2.2.2 del disciplinare stesso.



Sondrio, 23 luglio 2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Gianluca Venturini

(Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

FAQ N. 4

D 4. Si chiede Vs cortese riscontro in merito ai seguenti quesiti:

1) offerta tecnica- Elemento 3 - Consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali: si chiede se i CV sintetici delle risorse individuate per l'esecuzione del servizio devono rientrare nelle 24 pagine della relazione;

2) le figure professionali ulteriori (di cui al criterio di valutazione 3b) possono essere indicate come consulenti esterni o devono necessariamente rientrare nel raggruppamento?

R. 4. In relazione ai quesiti posti, si comunica che la risposta è rinvenibile nel disciplinare di gara. In particolare:

per il quesito 1):

al punto 16.2.1, lett. d), primo trattino

per il quesito 2):

ai punti

- 16.1.3, lett. a), primo trattino
- 7.3.4 lettera e)
- 7.3.4 lettera f)
- 1.2.2.

Ne consegue che l'ulteriore professionalità di cui al criterio 3b) dell'Offerta tecnica, può essere ricoperta da:

- consulenti o collaboratori, come definiti all'art. 1.2.2, lettera h) del disciplinare di gara;
- soggetti aventi un rapporto diretto con l'operatore economico come definito all'art. 1.2.2 lett. g) del disciplinare;
- da soggetti che partecipano come professionisti singoli assumendo il ruolo di mandanti.

Si ritiene utile inoltre evidenziare, quanto alla sottoscrizione dell'offerta tecnica ed economica, che:

- qualora l'ulteriore professionalità sia un consulente o collaboratore dell'operatore economico o un soggetto avente rapporto diretto con l'operatore economico oppure un operatore economico cooptato, come sopra definiti, non sarà necessario che sottoscriva l'offerta tecnica ed economica;
- qualora partecipi come mandante dovrà sottoscrivere sia l'offerta tecnica che quella economica.

FAQ N. 5

D 5. Con riferimento ai servizi di punta e come da Disciplinare punto 7.4.2 punto d), si chiede di confermare che i due servizi, ad esempio della categoria E.13, possono essere apportati da due componenti il raggruppamento, un servizio ciascuno.



R 5. Si rinvia per la risposta al punto 7.4.2 punto d), del disciplinare di gara.

Sondrio, 27 luglio 2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Gianluca Venturini

(Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

FAQ N. 6

D 6. In riferimento al punto 16.1.1 lettera a) primo trattino del Disciplinare di Gara, si chiede se in caso di Offerente in Forma aggregata la progettazione relativa all'intervento illustrato (progetto analogo) possa essere stata eseguita da un Mandante presente all'interno della Forma aggregata stessa.

R 6. Il quesito trova soluzione al punto 16.1.1 lett. a), primo trattino, del disciplinare di gara, ai sensi quale, in caso di offerente in forma aggregata, la progettazione relativa all'intervento illustrato (progetto analogo) deve essere stata fatta dall'attuale mandatario o capogruppo o da progettisti presenti in questo. Quanto indicato a tale punto è specifico e puntuale sulla questione. Alla luce di quanto precede, la risposta al quesito è negativa.

Sondrio, 5 agosto 2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Gianluca Venturini

(Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

FAQ N. 7

D 7. In riferimento al punto 16.1.3 lettera a), si chiede se le eventuali professionalità complementari che possono arricchire la prestazione (es. direttori operativi e ispettori di cantiere) debbano risultare anche nella documentazione amministrativa.

R 7. Il disciplinare di gara al punto 16.1.3 lettera a) primo trattino prevede che *“le professionalità utili ai fini della valutazione e che l'Offerente si impegna ad utilizzare nella prestazione dei servizi da aggiudicare, devono essere nella disponibilità dell'Offerente, come risultanti dalla documentazione amministrativa, in una delle forme previste al punto 7.3.4”*.

Alla luce di quanto precede nella documentazione devono essere indicati chiaramente i singoli professionisti che l'Offerente ha nella propria disponibilità e si impegna ad utilizzare nella progettazione, con i pertinenti livelli di responsabilità e grado di partecipazione, ovvero le prestazioni di ciascuno (secondo il principio di «chi farà cosa»).

Il punto 7.3.4 del disciplinare di gara prevede che i professionisti devono essere individuati personalmente e nominativamente all'interno della documentazione amministrativa, anche con un proprio DGUE, a seconda della forma di partecipazione, come meglio precisato all'interno del predetto punto.

La risposta al quesito è quindi affermativa.

Si invita inoltre a tener presente quanto indicato nella FAQ 4.

Sondrio, 6 agosto 2021



IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Gianluca Venturini

(Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

FAQ N. 8

D 8. Visto il periodo feriale, si chiede una proroga di almeno 15 giorni per garantire la più ampia partecipazione alla gara, come da art. 83, comma 2, del D.Lgs. n. 50 del 2016 il quale prevede che i requisiti e le capacità (economico-finanziarie e tecnico professionali) «sono attinenti e proporzionati all'oggetto dell'appalto, tenendo presente l'interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione».

R 8. Il termine minimo di partecipazione minimo previsto dall'art. 60, commi 1 e 2-bis, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. risulta rispettato, in quanto il bando è stato spedito alla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee in data 14/07/2021. L'utilizzo della procedura aperta garantisce la più ampia trasparenza e partecipazione. Si fa presente che questa stazione appaltante non si è nemmeno avvalsa della riduzione dei termini previsti dall'articolo 8, comma 1, lettera c) della legge n. 120 del 2020.

Sondrio, 9 agosto 2021

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

f.to Gianluca Venturini

(Firmato digitalmente ex d. lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)